

Delibera n. 96/2018

Procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 37/2016. Conclusione del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 ottobre 2018

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il "*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- VISTO** l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in tema di qualità dei servizi pubblici, nazionali e locali;
- VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l'articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;
- VISTO** l'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla carta della qualità dei servizi degli enti gestori che stipulano contratti di servizio con gli enti locali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed, in particolare, il comma 2, lettera d), che attribuisce all'Autorità il compito di "*stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta*";
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio) prevede: "*1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei*

servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. 2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.”;

- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante la *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- VISTO** l'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1998, recante lo *“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)”*;
- VISTO** il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTO** l'atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, approvato dall'Autorità con la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 37/2016 del 6 aprile 2016, con la quale è stato avviato il procedimento per stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, in attuazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 201 del 2011 sopra richiamato, ed è stato fissato il termine di conclusione del procedimento al 16 dicembre 2016, prorogato, da ultimo, al 5 ottobre 2018, con delibera n. 55/2018 del 30 maggio 2018;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 134/2017 del 16 novembre 2017, con la quale sullo schema di atto di regolazione riportato nell’allegato A della stessa delibera è stata indetta una consultazione pubblica, conclusasi il 10 aprile 2018;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 55/2018 del 30 maggio 2018, con la quale, sullo schema di atto di regolazione come rielaborato a seguito degli esiti della consultazione, riportato nell’allegato A della stessa delibera, è stata avviata una nuova fase di consultazione pubblica fino al 29 giugno 2018, conclusasi in data 10 settembre 2018 a seguito della riapertura dei termini disposta con delibera n. 67/2018;
- VISTE** le osservazioni sul documento posto in consultazione con la sopra citata delibera n. 55/2018, pervenute da parte dei soggetti interessati e pubblicate sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;
- RITENUTO** che gli esiti della consultazione pubblica hanno fatto emergere l’esigenza di introdurre alcune precisazioni nell’ambito delle misure di regolazione proposte in relazione, in particolare, all’ambito oggettivo e temporale di applicazione delle misure, alla consultazione pubblica preordinata alla definizione degli elementi da inserire negli atti di gara, ai tempi di erogazione dei servizi sostitutivi e alle modalità di pubblicazione dei reclami e di alcune informazioni;
- RITENUTO** pertanto di modificare lo schema di atto di regolazione posto in consultazione pubblica con la sopracitata delibera n. 55/2018;
- VISTA** la relazione istruttoria redatta dagli Uffici;

Su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare l’atto di regolazione allegato alla presente delibera (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

2. l'atto di regolazione di cui al punto 1 entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente delibera, con le specificazioni di cui alla Nota introduttiva del medesimo atto;
3. la presente delibera, completa dell'allegato A di cui al punto 1, e la relazione istruttoria degli Uffici sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 4 ottobre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Il Presidente

Andrea Camanzi